

COPIA

COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 52 DEL 04/04/2006

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

L'anno duemilasei, il giorno quattro, del mese di Aprile, per le ore 15:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 30 componenti del Consiglio:

BATTISTONI ARCANGELO	Presente	GRASSINI ROBERTO	Presente
BELLINI MARIA PAOLA	Presente	GRAZIOSI MAURIZIO	Presente
BENADDUCI PIERFRANCESCO	Presente	MAGLIOLA PAOLA	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Assente	MARCONI SIMONE	Assente
BEVILACQUA SAURO	Presente	MENGARELLI CASSANDRA	Assente
BILO' BRUNO	Presente	MENTRASTI EDOARDO	Presente
BINCI AROLDO	Assente	ORCIANI ERNESTO	Presente
BUGARO GIACOMO	Assente	PAVANI GIORGIO	Assente
CAPRARI SERGIO	Presente	PETRI ELENA	Assente
CESARINI MAURIZIO	Presente	PIAGGESI PATRIZIO	Presente
COPPARI LUIGI	Presente	PIERSANTI MIRCO	Presente
FERRATI RICCARDO	Presente	PRATICO' FRANCESCO	Presente
FONTANA PIERLUIGI	Assente	ROSSI VINCENZO	Presente
FRANCELLA ADRIO	Presente	SCIULLI NICOLA	Presente
FRANZONI DIEGO	Presente	SILVETTI DANIELE	Assente
FRISOLI GIUSEPPE	Presente	STURANI FABIO - Sindaco	Presente
GABRIELLI EZIO	Presente	TOCCACELI JACOPO	Presente
GIANSANTE ENZO DINO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
GIOACCHINI ANDREA	Presente	VECCHIETTI GIORDANO	Presente
GIROLOMINI ANDREA	Assente	ZINNI GIOVANNI	Presente
GNOCCHINI MARCO	Assente		

Presiede il Presidente CESARINI MAURIZIO.

Partecipa il Segretario Generale RAMADU' MARIANI LORENZO.

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 4-4-2006

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui al seguente schema di deliberazione, già distribuito a tutti i Consiglieri, proposto dalla Giunta Municipale su iniziativa dell'Assessore al Bilancio, Finanze, Aziende, avente per oggetto "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE":

(sono presenti in aula n. 28 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- *il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle aree abitate e l'igiene delle strade e piazze è un interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione;*
- *uno strumento utile di rafforzamento del controllo dell'illecito amministrativo e di repressione di abusi da parte degli utenti consiste nel potenziamento delle figure istituzionali adibite a garantire l'osservanza delle norme giuridiche in tema di conferimento dei rifiuti;*
- *già in molti comuni sono state affiancate agli agenti della polizia municipale le figure degli ispettori ambientali;*
- *in assenza di disposizioni legislative che riconoscono i poteri di polizia amministrativa agli ispettori ambientali è necessario prevedere a livello regolamentare la funzione pubblica espletata dall'ispettore ambientale;*

Visto il D. Lgs. n. 22 del 22.2.1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 21 comma 2 del sopraccitato decreto Ronchi n.22/1997 che dispone che "I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti ...omissis...";

Visto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione n. 284 dell'11/05/1998, ai sensi del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, comma 5, del suddetto regolamento comunale per la gestione dei rifiuti che stabilisce che: "Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune o il gestore del servizio si avvale, nelle

attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato”;

Visto il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 100/2003 nel quale si fissa la pena minima in euro 77,00 e la pena massima in euro 500,00 senza la possibilità di prevedere sanzioni al di fuori dei suddetti limiti pena la disapplicazione;

Vista l'ordinanza sindacale n. 11 del 28/01/2005 con la quale sono stati istituiti, in via sperimentale gli ispettori ambientali, successivamente prorogati;

Viste le ordinanze del Sindaco n. 208/2002 in materia di somministrazione di alimenti ai piccioni e n. 156 del 21.6.1999 e successive modificazioni, in materia di escrementi di cani;

Ritenuto di dover disciplinare con il regolamento anche le fattispecie sanzionatorie di cui alle ordinanze sopra citate;

Ritenuto altresì necessario per consentire l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa agli ispettori ambientali prevedere a livello regolamentare l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale;

Ritenuto di approvare le seguenti modifiche del regolamento:

*A) Articolo 3 “ Attività di competenza del Comune” comma 5 viene sostituito da:
“Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune o il gestore del servizio si avvale, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione degli ispettori ambientali, dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato”;*

B) Inserimento dell'art. 3 bis (Istituzione della pubblica funzione dell'ispettore ambientale):

“1. Il controllo e l'accertamento delle violazioni amministrative degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e ordinanze comunali in materia di conferimento, gestione dei rifiuti e igiene pubblica, è svolto dalla Polizia municipale e dagli Ispettori ambientali.

2. L'attività di Ispettore ambientale potrà essere svolta da personale individuato dall'amministrazione comunale o dalla società che gestisce il servizio e appositamente incaricato con atto del Sindaco e previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.

3. Gli Ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, avranno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore, anche attraverso la richiesta di documenti ed irrogare la relativa sanzione amministrativa, redigendo verbali di contestazione su moduli intestati.

4. I proventi delle sanzioni amministrative, derivanti dagli accertamenti degli Ispettori ambientali saranno devoluti al Comune di Ancona”;

C) Sostituzione dell'articolo 56 “Sistema sanzionatorio”

"1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione dei divieti di cui al comma 1 dell'articolo 50 del D. Lgs. 22/97 e del presente regolamento provvede il personale della Polizia municipale, gli ispettori ambientali incaricati con apposito atto del Sindaco, anche appartenenti al soggetto gestore dei rifiuti. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Per violazioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dal decreto Ronchi e da altre disposizioni normative, si applica, ai sensi del regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, la sanzione del pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 77,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

2. Le somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, stante la natura di violazione ambientale, verranno accantonate in apposito e specifico "capitolo di spesa" da utilizzarsi, con provvedimento della Giunta comunale, in investimenti a favore della salute pubblica e ambientale ed in particolare per promuovere ulteriormente la raccolta differenziata.

3. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

- a) È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;*
- b) È vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;*
- c) È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;*
- d) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta;*
- e) È vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;*
- f) È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;*
- g) È vietato somministrare alimenti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma ai piccioni in tutto il territorio comunale;*
- h) È vietato per i proprietari o detentori dei cani consentire che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico; la pena è maggiorata se la trasgressione avviene nei luoghi di verde pubblico attrezzato per i bambini. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta, nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei cassonetti. La detenzione della paletta e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali nei luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.*

i) E' vietato imbrattare e deturpare i muri, la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche."

D) Sostituire il comma 4 dell'articolo 19 con il seguente:

"È altresì vietato immettere nei contenitori rifiuti sfusi di qualsiasi genere e tipo".

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche del regolamento della gestione rifiuti:

A) Articolo 3 "Attività di competenza del Comune" comma 5 viene sostituito da: "Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune o il gestore del servizio si avvale, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione degli Ispettori ambientali, dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato";

B) Inserimento dell'art. 3 bis (Istituzione della pubblica funzione dell'Ispettore ambientale):

"1. Il controllo e l'accertamento delle violazioni amministrative degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e ordinanze comunali in materia di conferimento, gestione de rifiuti e igiene pubblica, è svolto dalla Polizia municipale e dagli Ispettori ambientali.

2. L'attività di Ispettore ambientale potrà essere svolta da personale individuato dall'amministrazione comunale o dalla società che gestisce il servizio e appositamente incaricato con atto del Sindaco e previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.

3. Gli Ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, avranno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore, anche attraverso la richiesta di documenti, ed irrogare relativa sanzione amministrativa.

4. I proventi delle sanzioni amministrative, derivanti dagli accertamenti degli Ispettori ambientali (individuati dalla Società che gestisce il servizio) saranno devoluti al Comune di Ancona";

C) Sostituzione del contenuto dell'articolo 56 "Sistema sanzionatorio"

"1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione dei divieti di cui al comma 1 dell'articolo 50 del D. Lgs. 22/97 e del presente regolamento provvede il personale della Polizia municipale, gli ispettori ambientali incaricati con apposito atto del Sindaco, anche appartenenti al soggetto gestore dei rifiuti. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Per violazioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dal decreto Ronchi e da altre disposizioni normative, si applica, ai sensi del regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, la sanzione del pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 77,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

2. Le somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, stante la natura di violazione ambientale, verranno accantonate in apposito e specifico "capitolo di spesa" da utilizzarsi, con provvedimento della Giunta comunale, in investimenti a favore della salute pubblica e ambientale.

3. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

- a) È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- b) È vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- c) È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- d) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta;
- e) È vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- f) È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
- g) È vietato, come previsto dall'ordinanza del Sindaco n. 208/2002 somministrare alimenti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma ai piccioni in tutto il territorio comunale;
- h) È vietato, come previsto nell'ordinanza del Sindaco n. 156 del 21.6.1999 e successive modificazioni, per i proprietari o detentori dei cani consentire che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico; la pena è maggiorata se la trasgressione avviene nei luoghi di verde pubblico attrezzato per i bambini. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta, nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei cassonetti. La detenzione della paletta e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali nei luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.”
- D) Sostituire il comma 4 dell'articolo 19 con il seguente:
È altresì vietato immettere nei contenitori rifiuti sfusi di qualsiasi genere e tipo.

2. di approvare il regolamento, come modificato dalla presente deliberazione, allegato come parte integrante della presente deliberazione;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla società Anconambiente.

(si richiede l'immediata eseguibilità del provvedimento)

li, 27.12.2005

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Paola Pierini



sulla proposta di cui sopra si esprime:

*Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZE
f.to dott. David Alessandroni*

Il Consiglio prende atto dell'acquisizione dei pareri della VI Commissione consiliare espressi nelle sedute del 9-1-2006 e del 28-3-2006.

Si omettono gli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti il seguente emendamento sul quale il Direttore Area Finanze Dott. Davide Alessandroni ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile:

<<Modificare il titolo del regolamento nel seguente modo:

“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale”;

eliminare al punto 1 del dispositivo, lettera B 4 l’inciso “(individuati dalla Società che gestisce il servizio)”;

eliminare al punto 1 del dispositivo lettera C 3 g) l’inciso “come previsto dall’ordinanza del Sindaco n. 208/2002”;

eliminare al punto 1 del dispositivo lettera C 3 h) l’inciso “come previsto dall’ordinanza del Sindaco n. 156 del 21-6-1999 e successive modificazioni”;

aggiungere al punto 1 del dispositivo, lettera C 2, dopo le parole “della salute pubblica ambientale”, il periodo “ed in particolare per promuovere ulteriormente la raccolta differenziata”;

aggiungere al punto 1 del dispositivo lettera C 3 la lettera “i) E’ vietato imbrattare e deturpare i muri, la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche”.>>

La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il seguente risultato:

presenti	n. 26 (sono usciti le consigliere Magliola e Petri)
votanti	n. 23
favorevoli	n. 13
contrari	n. 10 FI- UDC – Re - AN
astenuti	n. 3 Cesarini, Piersanti, Ferrati

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara quindi approvato l'emendamento.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione nel testo innanzi riportato e modificato dall'emendamento approvato.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il seguente risultato:

presenti	n. 30	<i>(sono entrati in aula i consiglieri Magliola, Sciulli, Mentrasti, Zinni e Grassini; è uscito il consigliere Berardinelli)</i>
votanti	n. 21	
favorevoli	n. 17	
contrari	n. 4	FI (Rossi, Giansante) - Re
astenuti	n. 9	Battistoni, Piaggese, Praticò, Coppari, Toccaceli, Zinni, Sciulli, Mentrasti, Grassini

Il Presidente proclama l'esito della votazione e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

la deliberazione proposta che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta ora così formulata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- *il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle aree abitate e l'igiene delle strade e piazze è un interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione;*
- *uno strumento utile di rafforzamento del controllo dell'illecito amministrativo e di repressione di abusi da parte degli utenti consiste nel potenziamento delle figure istituzionali adibite a garantire l'osservanza delle norme giuridiche in tema di conferimento dei rifiuti;*
- *già in molti comuni sono state affiancate agli agenti della polizia municipale le figure degli ispettori ambientali;*
- *in assenza di disposizioni legislative che riconoscono i poteri di polizia amministrativa agli ispettori ambientali è necessario prevedere a livello regolamentare la funzione pubblica espletata dall'ispettore ambientale;*

Visto il D. Lgs. n. 22 del 22.2.1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 21 comma 2 del sopraccitato decreto Ronchi n.22/1997 che dispone che "I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti ...omissis...";

Visto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione n. 284 dell'11/05/1998, ai sensi del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, comma 5, del suddetto regolamento comunale per la gestione dei rifiuti che stabilisce che: "Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune o il gestore del servizio si avvale, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato";

Visto il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 100/2003 nel quale si fissa la pena minima in euro 77,00 e la pena massima in euro 500,00 senza la possibilità di prevedere sanzioni al di fuori dei suddetti limiti pena la disapplicazione;

Vista l'ordinanza sindacale n. 11 del 28/01/2005 con la quale sono stati istituiti, in via sperimentale gli ispettori ambientali, successivamente prorogati;

Viste le ordinanze del Sindaco n. 208/2002 in materia di somministrazione di alimenti ai piccioni e n. 156 del 21.6.1999 e successive modificazioni, in materia di escrementi di cani;

Ritenuto di dover disciplinare con il regolamento anche le fattispecie sanzionatorie di cui alle ordinanze sopra citate;

Ritenuto altresì necessario per consentire l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa agli ispettori ambientali prevedere a livello regolamentare l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale;

Ritenuto di approvare le seguenti modifiche del regolamento:

*A) Articolo 3 "Attività di competenza del Comune" comma 5 viene sostituito da:
"Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune o il gestore del servizio si avvale, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione degli ispettori ambientali, dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato";*

B) Inserimento dell'art. 3 bis (Istituzione della pubblica funzione dell'ispettore ambientale):

"1. Il controllo e l'accertamento delle violazioni amministrative degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e ordinanze comunali in materia di conferimento, gestione dei rifiuti e igiene pubblica, è svolto dalla Polizia municipale e dagli Ispettori ambientali.

2. L'attività di Ispettore ambientale potrà essere svolta da personale individuato dall'amministrazione comunale o dalla società che gestisce il servizio e

appositamente incaricato con atto del Sindaco e previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.

3. Gli Ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, avranno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore, anche attraverso la richiesta di documenti ed irrogare la relativa sanzione amministrativa, redigendo verbali di contestazione su moduli intestati.

4. I proventi delle sanzioni amministrative, derivanti dagli accertamenti degli Ispettori ambientali saranno devoluti al Comune di Ancona”;

C) Sostituzione dell'articolo 56 “Sistema sanzionatorio”

“1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione dei divieti di cui al comma 1 dell'articolo 50 del D. Lgs. 22/97 e del presente regolamento provvede il personale della Polizia municipale, gli ispettori ambientali incaricati con apposito atto del Sindaco, anche appartenenti al soggetto gestore dei rifiuti. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Per violazioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dal decreto Ronchi e da altre disposizioni normative, si applica, ai sensi del regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, la sanzione del pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 77,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

2. Le somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, stante la natura di violazione ambientale, verranno accantonate in apposito e specifico “capitolo di spesa” da utilizzarsi, con provvedimento della Giunta comunale, in investimenti a favore della salute pubblica e ambientale ed in particolare per promuovere ulteriormente la raccolta differenziata.

3. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

a) È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;

b) È vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;

c) È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;

d) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta;

e) È vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;

f) È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;

g) È vietato somministrare alimenti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma ai piccioni in tutto il territorio comunale;

h) È vietato per i proprietari o detentori dei cani consentire che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico; la pena è maggiorata se la trasgressione avviene nei luoghi di verde pubblico attrezzato per i bambini. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta, nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei cassonetti. La detenzione della paletta e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali nei luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.

i) E' vietato imbrattare e deturpare i muri, la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche."

D) Sostituire il comma 4 dell'articolo 19 con il seguente:

"È altresì vietato immettere nei contenitori rifiuti sfusi di qualsiasi genere e tipo".

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche del regolamento della gestione rifiuti:

A) Articolo 3 "Attività di competenza del Comune" comma 5 viene sostituito da: "Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune o il gestore del servizio si avvale, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione degli Ispettori ambientali, dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato";

B) Inserimento dell'art. 3 bis (Istituzione della pubblica funzione dell'Ispettore ambientale):

"1. Il controllo e l'accertamento delle violazioni amministrative degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e ordinanze comunali in materia di conferimento, gestione dei rifiuti e igiene pubblica, è svolto dalla Polizia municipale e dagli Ispettori ambientali.

2. L'attività di Ispettore ambientale potrà essere svolta da personale individuato dall'amministrazione comunale o dalla società che gestisce il servizio e appositamente incaricato con atto del Sindaco e previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.

3. Gli Ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, avranno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore, anche attraverso la richiesta di documenti, ed irrogare relativa sanzione amministrativa.

4. I proventi delle sanzioni amministrative, derivanti dagli accertamenti degli Ispettori ambientali saranno devoluti al Comune di Ancona";

C) Sostituzione del contenuto dell'articolo 56 "Sistema sanzionatorio"

"1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione dei divieti di cui al comma 1 dell'articolo 50 del D. Lgs. 22/97 e del presente regolamento provvede il personale della Polizia municipale, gli ispettori ambientali incaricati con apposito atto del Sindaco, anche appartenenti al soggetto gestore dei rifiuti. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Per violazioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dal decreto Ronchi e da altre disposizioni normative, si applica, ai sensi del regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni

amministrative di natura pecuniaria, la sanzione del pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 77,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

2. Le somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, stante la natura di violazione ambientale, verranno accantonate in apposito e specifico "capitolo di spesa" da utilizzarsi, con provvedimento della Giunta comunale, in investimenti a favore della salute pubblica e ambientale ed in particolare per promuovere ulteriormente la raccolta differenziata.

3. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

- a) È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;*
- b) È vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;*
- c) È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;*
- d) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta;*
- e) È vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;*
- f) È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;*
- g) È vietato somministrare alimenti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma ai piccioni in tutto il territorio comunale;*
- h) È vietato per i proprietari o detentori dei cani consentire che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico; la pena è maggiorata se la trasgressione avviene nei luoghi di verde pubblico attrezzato per i bambini. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta, nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei cassonetti. La detenzione della paletta e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali nei luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.*
- i) E' vietato imbrattare e deturpare i muri, la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche."*

D) Sostituire il comma 4 dell'articolo 19 con il seguente:

È altresì vietato immettere nei contenitori rifiuti sfusi di qualsiasi genere e tipo.

2. di approvare il regolamento, come modificato dalla presente deliberazione, allegato come parte integrante della presente deliberazione;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla società Anconambiente.

* * * * *

TESTO PROPOSTO

**Regolamento per la Gestione dei Rifiuti
D. Lgs. 05/02/97, n. 22**

O M I S S I S



TESTO APPROVATO

COMUNE DI ANCONA

**Regolamento per la Gestione dei Rifiuti
Urbani ed assimilati e la tutela del decoro e
dell'igiene ambientale.**

D. Lgs. 05/02/97, n. 22

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 284 DELL'11.5.1998,
MODIFICATO DALLA DELIB. CONS. 342 DELL'1.6.1998 E DALLA DELIBERAZIONE
CONS. N. 52 DEL - 4 APR. 2006

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune di Ancona.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché quella degli imballaggi primari e secondari è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.
3. La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Ai fini del presente regolamento:
 - per Decreto si intende il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e il Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389;
 - per RU i rifiuti urbani;
 - per RAU i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani.

Art. 2 (Classificazione dei rifiuti)

1. Per la nozione del rifiuto e le definizioni di : produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica e messa in sicurezza si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani :
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 10 del presente regolamento ;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali ;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, lettera b) del Decreto, dal Ministro dell'Ambiente, di concreto con il ministro della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome.
4. Sono rifiuti speciali :
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-idustriali ;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali ;
 - d) i rifiuti da attività artigianali ;
 - e) i rifiuti da attività commerciali ;
 - f) i rifiuti da attività di servizio ;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi ;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" al Decreto.

Art. 3.
(Attività di competenza del Comune)

1. Il Comune effettua, **in regime di privativa** e nel rispetto del piano provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento :
 - dei rifiuti urbani ;
 - dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento ai sensi del successivo articolo 10.
 - dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune in una delle forme dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, e in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto.
3. E', inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del Decreto, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.
4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché per gli imballaggi primari e secondari.
5. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune o il gestore del servizio si avvale, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione **degli ispettori ambientali**, dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

Art. 3 bis
(Istituzione della pubblica funzione dell'Ispettore Ambientale)

1. Il controllo e l'accertamento delle violazioni amministrative degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e ordinanze comunali in materia di conferimento, gestione dei rifiuti e igiene pubblica, è svolto dalla Polizia Urbana e dagli Ispettori Ambientali.
2. L'attività di Ispettore Ambientale potrà essere svolta da personale individuato dall'amministrazione comunale e appositamente incaricato con atto del Sindaco e previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
3. Gli Ispettori Ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, avranno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore, anche attraverso la richiesta di documenti, ed irrogare relativa sanzione amministrativa.
4. I proventi delle sanzioni amministrative, derivanti dagli accertamenti degli Ispettori Ambientali (individuati dalla Società che gestisce il servizio) saranno devoluti al Comune di Ancona.

Art. 4.
(Recupero)

1. Al fine di favorire le operazioni di recupero, sono promossi, oltre alla raccolta differenziata, studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sui processi di recupero in atto.
2. Nei contratti appalto di lavoro pubblici e di forniture può essere previsto l'obbligo di impiegare o fornire, in tutto o in parte, materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali.

Art. 5.
(Informazione)

1. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune o il gestore del servizio, in collaborazione con le Circoscrizioni, le locali associazioni di volontariato e dei cittadini, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune o il gestore del servizio, d'intesa con gli organi scolastici competenti e avvalendosi della collaborazione delle Circoscrizioni e delle

associazioni di cui al primo comma, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio ed attività, anche extrascolastiche, dirette a fare conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti.

Art. 6.
(Accesso alle informazioni)

1. Chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. La libertà di accesso alle informazioni di cui al primo comma è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni di cui al primo comma presso l'Ufficio Ambiente.
4. Per quanto non previsto dal decreto n. 39 del 1997, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento comunale per l'accesso di atti.

Art. 7.
(Ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati)

1. E' assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero e allo smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, così come previsto dall'articolo 14 del Decreto.
4. L'ordinanza di cui al terzo comma è adottata su parere degli organi tecnici locali. Essa è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area, dai messi comunali. Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Art. 8.
(Ordinanze del sindaco contingibili ed urgenti)

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno e di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. L'ordinanza, che deve essere adottata su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, indica le norme a cui si intende derogare.
3. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta regionale.
4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.
5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

Art. 9.
(Comunicazioni al catasto rifiuti)

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto, il Comune o il gestore del servizio comunica annualmente al Catasto rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente :
 - a) quantità dei rifiuti raccolti nel proprio territorio ;
 - b) soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno ;
 - c) costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.
 - d) i dati relativi alla raccolta differenziata

Titolo II
RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 10.
(Assimilabilità dei rifiuti agli urbani)

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) del Decreto, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sono assimilati, ad ogni effetto, ai rifiuti urbani ai sensi della Legge Comunitaria 1995-1997 n.128 del 24 aprile 1988;
 - a) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a) della deliberazione 27 luglio 1994 del comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere
 - imbottitura, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

b) accessori per l'informatica.

2. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera d) e 21, comma 2, lettera g) del Decreto sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 11.

(Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, lettera c) del Decreto, sono assimilati agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuati con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità.
2. Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i criteri di assimilabilità definiti dalle vigenti disposizioni normative in vigore.

Titolo III

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 12.

(Area di espletamento del servizio pubblico)

1. La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dal capoluogo, dalle frazioni, dai nuclei abitati, nonché dalle aree di pertinenza dei centri commerciali e produttivi, come evidenziato nella planimetria in scala 1 : 10.000, di cui agli allegati B1 e B2;

Art. 13.

(Periodicità della raccolta)

1. Il servizio di raccolta dei RU e RAU è effettuato, di norma, con frequenza giornaliera e in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno, in considerazione che per il territorio del Comune di Ancona si stima una produzione di RU e RAU pari a 150 tonn./giorno solare, con un aumento presunto percentuale, per ogni anno solare, di circa il 4% (quattro per cento).
2. Per particolari zone d'intervento sarà stabilita una frequenza bisettimanale o trisettimanale.
3. Frequenze superiori o inferiori a quella stabilite al primo e al secondo comma possono essere stabilite per determinate zone o in particolari periodi dell'anno.
4. Nel rispetto dei criteri fissati al primo, secondo e terzo comma, il Sindaco stabilisce, con apposita ordinanza, la frequenza con la quale viene gestito il servizio nelle diverse zone e gli orari in cui possono essere conferiti dagli utenti i rifiuti ed in cui sono svolte le operazioni di raccolta.
5. L'ordinanza sindacale di cui al quarto comma è pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, nonché a mezzo affissione per estratto negli appositi spazi dei contenitori per la raccolta.

Art. 14.
(Raccolta dei RU e RAU)

1. Il servizio di raccolta dei RU e RAU è organizzato con le seguenti modalità :
 - ritiro dei rifiuti raccolti in sacchi e perdere unifamiliari ;
 - ritiro dei rifiuti raccolti in appositi contenitori e/o bidoni ;
 - utilizzazione di cassonetti ;
 - raccolta con contenitori di grandi dimensioni per grosse utenze ;
 - qualsiasi altro tipo di attrezzatura a tecnologia avanzata.

Art. 15.
(Raccolta con sacchi unifamiliari)

1. Il ritiro a piano stradale con sacchi a perdere unifamiliari è limitato alle sole zone dove non è assolutamente possibile il transito con automezzi o l'organizzazione in altre forme.
2. Nelle zone di cui al primo comma, i rifiuti devono essere depositati in sacchi in polietilene, accuratamente chiusi, da collocare nelle pubbliche vie, in modo da agevolare le operazioni di carico, nella mezz'ora prima dell'inizio della fascia oraria fissata per la raccolta ai sensi dell'articolo 13.

Art. 16.
(Raccolta con contenitori e/o bidoni)

1. La raccolta con contenitori e/o bidoni è limitata a particolari natura di rifiuti o alle sole zone dove non è possibile il transito con automezzi o l'organizzazione in altre forme.

Art. 17.
(Raccolta con cassonetti)

1. La raccolta con cassonetti è effettuata nelle zone individuate nella tavola di cui agli allegati B1 e B2.
2. I cassonetti, da *lt. 1100 a lt. 3200* devono essere in numero sufficiente a soddisfare le esigenze della zona servita, garantendo, di norma, una capacità minima di *lt. 15* per ogni utente e il posizionamento a distanza non superiore a *250 metri* dalla abitazione più lontana, elevata a *1000 metri* nelle zone periferiche della delimitazione dell'area di servizio, e nelle zone di collegamento degli insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densità.
3. I cassonetti sono collocati a cura del gestore del servizio in collaborazione e supervisione degli Uffici Comunali competenti (Traffico - VV.UU. -) in aree pubbliche o private ad uso pubblico.
4. Possono essere collocati, su richiesta degli interessati, cassonetti in area privata, a condizione che :
 - venga corrisposto al gestore del servizio un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore, nella misura stabilita con riferimento ai costi di ammortamento dell'attrezzatura ;
 - l'area sia di facile accesso ai mezzi addetti alla raccolta ;
 - vi sia l'assenso gratuito del proprietario dell'area e/o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.
5. I cassonetti posizionati nelle aree pubbliche devono essere, di norma, sistemati in appositi spazi, opportunamente delimitati, tenendo conto delle norme in materie di circolazione stradale;
6. Gli spazi per la collocazione dei cassonetti devono essere realizzati con modalità idonee a garantire l'igiene del suolo, favorire le operazioni di svuotamento e asporto, salvaguardare le esigenze del traffico veicolare ed il transito pedonale ed assicurare l'armonico inserimento con le altre opere e strutture di arredo urbano. Inoltre, gli spazi devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
7. I cassonetti devono essere costituiti da materiale resistente, e tale da ridurre quanto più possibile, specie nei centri abitati, gli inconvenienti da rumore durante lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Inoltre, devono essere dotati di ruote per la movimentazione, di attacchi per permettere il sollevamento da parte degli automezzi addetti alla raccolta, di comando a pedale o manuale per l'agevole apertura del coperchio, di sistemi di frenatura delle ruote, nonché di dispositivi di segnalazione del tipo catarinfrangente trasversale. Apposito spazio deve essere destinato all'indicazione delle fasce orarie di svuotamento e alle altre avvertenze dirette all'utenza.

8. E' assolutamente vietato lo spostamento da parte degli utenti dei cassonetti.
9. Nei progetti di costruzione o sistemazione di strade e/o marciapiedi, e nei piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata, devono essere previsti obbligatoriamente spazi per la collocazione dei cassonetti dei rifiuti urbani e, ove necessario, delle relative piazzole, sulla base di standard stabiliti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
10. Nelle consolidate situazioni urbanistiche verrà effettuata una valutazione dell'attuale collocazione degli spazi per i cassonetti ricercando, ove necessario, accordi bilaterali con i residenti interessati dagli interventi di ricollocazione, al fine di tener conto delle norme in materia di circolazione stradale ed agevolare le attività di raccolta.
11. I cassonetti devono essere lavati e disinfettati, con periodicità non superiore a 30 giorni, utilizzando strutture mobili (lavacassonetti), o altre idonee tecnologie.
12. Si dovrà provvedere, se necessario, all'effettuazione di operazioni di pulizia delle aree occupate dai cassonetti.

Art. 18.

(Raccolta con contenitori di grandi dimensioni)

1. Per le grandi utenze commerciali, artigianali ed industriali, il gestore del servizio può organizzare la raccolta dei rifiuti con containers con capacità variabile.
2. La frequenza di raccolta sarà stabilita in relazione alle specifiche caratteristiche di produzione.

Art. 19.

(Modalità per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti)

1. Nel momento di formazione dei rifiuti, gli utenti dovranno osservare le cautele necessarie a garantire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere effettuato dagli utenti esclusivamente nelle ore stabilite con l'ordinanza sindacale di cui all'articolo 13, utilizzando le attrezzature messe a disposizione o autorizzate dal Comune o il gestore del servizio.
3. E' vietato immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
4. **E' altresì vietato immettere nei contenitori rifiuti sfusi di qualsiasi genere e tipo.**
5. Nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
6. E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori (trespoli, cassonetti, containers, etc.).
7. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura.
8. E' tassativamente vietato il deposito dei rifiuti, anche se custoditi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato di cassonetti, trespoli, o containers.
9. E' altresì vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 20.

(Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RU e RAU)

1. Nei contenitori posizionati per il conferimento dei RU e RAU è vietato conferire :
 - rifiuti pericolosi ;
 - rifiuti speciali non assimilati ;
 - rifiuti urbani ingombranti ;
 - rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate ;
 - rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata ;
 - dal 1° gennaio 1998, imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'articolo 35, comma 1, lettera d) del Decreto.
2. Dal 1° gennaio 1998, gli imballaggi secondari, come definiti dall'articolo 35, comma 1, lettera c) del Decreto, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. In mancanza di attivazione della raccolta differenziata, gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dal commerciante al dettaglio all'utilizzatore (commerciante, distributore, addetto al riempimento, importatore di imballaggi).

48

Art. 21.
(Conferimento dei RU ingombranti, dei beni durevoli e dei RU vegetali provenienti da aree verdi)

1. Per la raccolta dei RU ingombranti e dei beni durevoli per uso domestico, quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria potrà essere istituito apposito servizio di ritiro su chiamata, oppure potranno essere individuati appositi Centri di raccolta.
2. Per usufruire del servizio su chiamata, gli utenti potranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta telefonica, al gestore pubblico del servizio. I rifiuti devono essere collocati, a cura del produttore, in area pubblica debitamente segnalata ed all'uopo destinata, accessibile ai mezzi preposti al ritiro, nel rispetto dell'orario concordato con il servizio comunale competente o il gestore del servizio.
3. L'utente, sia nel caso di servizio a chiamata sia nell'ipotesi in cui siano stati individuati appositi Centri di raccolta, è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato, in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
4. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree piantumate, anche costituenti pertinenza di edifici privati, e da aree cimiteriali devono essere smaltiti con le seguenti modalità:
 - mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata di cui al secondo comma, quando si tratti di residui di potatura di dimensioni ragguardevoli avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in modo che ne impediscano la dispersione ;
 - mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nei diversi punti organizzati nel territorio comunale (*Centri di Raccolta*);

Art. 22.
(Trasporto dei RU e RAU)

1. Il trasporto dei RU e dei RAU comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o da impianti al luogo di trattamento e/o smaltimento.
2. Il trasporto dei RU e dei RAU deve essere effettuato, ai fini del rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché per evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, utilizzando impianti e/o stazioni di trasferimento, stoccaggio, o deposito temporaneo, con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.
3. Nel caso di trasporto diretto, ovvero senza l'utilizzo di impianti intermedi, gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo "autocompattatori", per ridurre notevolmente il volume dei rifiuti, e di tecnologia compatibile con i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti.
4. Con le ordinanze sindacali sulla circolazione stradale possono essere previste corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone di traffico limitato, in modo da agevolare la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto e le relative operazioni di raccolta.
5. In particolare con le ordinanze sindacali di cui al quarto comma, possono essere disposti, limitatamente agli orari stabiliti per la raccolta, divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permettere le operazioni di carico e svuotamento.
6. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 del Decreto, le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1 dello stesso articolo 15 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Art. 23.
(Smaltimento)

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del gestore del servizio pubblico presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e dei provvedimenti attuativi del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 24.
(Pesata dei rifiuti)

1. I RU e i RAU prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento devono essere pesati sia in entrata che in uscita dagli impianti e/o stazioni di trasferimento, stoccaggio, o deposito temporaneo.

Titolo IV
DISCIPLINA RELATIVA AI RU E AI RAU PRODOTTI FUORI DALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 25.
(Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo)

1. Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai RU e ai RAU prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

Art. 26.
(Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio)

1. Coloro che risiedano all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

Art. 27.
(Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico, dei rifiuti e contenitori cartacei, in plastica e metallo)

1. E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico.

Art. 28.
(Smaltimento dei rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata)

1. I rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

Art. 29
(Categorie particolari di rifiuti)

1. La frazione inerte del rifiuto, i rifiuti ingombranti e i beni durevoli per uso domestico devono essere conferiti unicamente negli appositi *spazi allestiti* nei diversi punti dell'area urbana e del territorio comunale, ovvero conferiti al servizio pubblico con le modalità di cui al successivo secondo comma.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata è esteso a tutto il territorio comunale. Di tale servizio possono beneficiare anche gli utenti esclusi dal pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, contro versamento del corrispettivo deliberato dall'Amministrazione comunale.
3. Per le pile e le batterie esauste, i farmaci ed i prodotti etichettati con i simboli << T >> e << F >> provenienti dai locali e luoghi ubicati all'esterno dell'area ove è espletato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, valgono le norme e prescrizioni dell'articolo 35; i produttori sono tenuti a conferire tali rifiuti con le modalità di cui al citato articolo 35.
4. I rifiuti vegetali provenienti da potatura e sfalcio da orti e giardini ubicati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta e non utilizzati ai fini agronomici, devono essere conferiti presso gli impianti di smaltimento autorizzati, ferma restando la possibilità di conferirli agli impianti abilitati allo smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero conferiti al servizio pubblico con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Titolo V
RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 30.

(Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto, deve essere promossa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla regolamentazione stabilita dalla Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto, e ai provvedimenti adottati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto, per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata in ambiti territoriali ottimali.

Art. 31.

(Classi merceologiche per le quali può essere attivata la raccolta differenziata)

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali di cui all'articolo 20, possono essere istituite raccolte differenziate per le sottoelencate frazioni di RU e RAU:
 - *materiali organici fermentescibili* (da grandi centri di ristorazione, mense, mercati ortofrutticoli, industrie agro-alimentari, impianti di depurazione dell'acqua);
 - *vetro, carta, materiali metallici, plastica;*
 - *imballaggi secondari e terziari*, con costi a carico dei produttori (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e degli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni).
2. L'attività di raccolta differenziata è gestita in una delle forme di cui all'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni, e in cooperazione con gli altri enti locali compresi nell'ambito territoriale di appartenenza, delimitato ai sensi dell'articolo 23 del Decreto.

Art. 32.

(Modalità di conferimento e raccolta)

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata potrà essere attivata con una delle seguenti tecniche:
 - a) raccolta porta a porta;
 - b) raccolta per punti diffusi sul territorio;
 - c) raccolta presso centri appositamente attrezzati.
2. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, è fatto obbligo di conferire le relative frazioni di rifiuti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
3. Nei casi in cui la raccolta differenziata sia stata attivata con le modalità di cui alle lettere b) e c) del primo comma, l'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento nell'apposito bidone o container o all'apposito centro di raccolta.
4. L'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di RU avverrà in siti adeguatamente contrassegnati.
5. Con apposita ordinanza del Sindaco verranno stabiliti:
 - modalità di conferimento da parte degli utenti;
 - frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere, nonché delle condizioni climatiche;
 - frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Art. 33.

(Rapporti con i consorzi)

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 32, possono essere stipulate convenzioni con i Consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 del Decreto.

Art. 34.

(Obblighi per l'esercizio della raccolta differenziata)

1. Il gestore del servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:
 - alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle eventuali piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.
 - ad inoltrare annualmente al Sindaco un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati o rigenerati.

Art. 35.

(Pile, farmaci, prodotti etichettati << T >> - << F >>)

1. Fino all'emanazione di nuove disposizioni, le pile e le batterie esauste, i farmaci ed i prodotti etichettati con i simboli << T >> ed << F >>, così come identificati dalle disposizioni vigenti, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani
3. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con ordinanza del Sindaco, la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al primo comma si svolge con le seguenti modalità:
 - *pile e batterie esauste di uso domestico*: possono essere riconsegnate ai rivenditori autorizzati, che sono tenuti a ritirarle, oppure possono essere immesse negli appositi contenitori installati nei diversi punti del territorio comunale;
 - *farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni*: devono essere immessi negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno delle farmacie o nelle immediate vicinanze;
 - *prodotti e residui con relativi contenitori, etichettati con simboli << T >> e << F >>*: devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori collocati nel territorio comunale.
4. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Art. 36.

(Associazioni di volontariato)

1. Il gestore del servizio pubblico, sentito il Comune, si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato per effettuare la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti. Apposita convenzione regolerà i rapporti con dette associazioni, dettando, altresì, le norme per la regolamentazione del servizio.

Art. 37.

(Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio)

1. Con ordinanza del Sindaco sono fissati gli standard minimi da rispettare per ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche.

Titolo VI

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 38.

(Obblighi dei produttori e dei detentori)

1. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative

norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 39.

(Divieto di miscelazione)

1. E' fatto divieto di miscelare i rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque violi il divieto di cui al primo comma è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all'articolo 9 del Decreto.

Art. 40.

(Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione)

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto relativo allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 41.

(Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
2. Il Comune *istituisce*, nelle forme previste dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, servizi *integrativi* per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali ed il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Il conseguente onere a carico del richiedente sarà determinato sulla base dei costi relativi alla raccolta, trasporto, recupero o smaltimento sostenuti.

Art. 42.

(Rifiuti da esumazione e da estumulazione)

1. I rifiuti da esumazione e da estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lett. f) del Decreto devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti secondo modalità da stabilirsi con apposita ordinanza del Sindaco.

Titolo VII

**SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI
DI IGIENE AMBIENTALE**

Art. 43.

(Modalità di espletamento del servizio)

1. I servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua sono svolti in una delle forme previste dall'articolo 3 dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei RU e dei RAU.

Art. 44.

(Spazzamento stradale)

1. Il servizio di spazzamento stradale comprende :
 - la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto ad uso pubblico ;
 - la pulizia, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini getta carta ;
 - il lavaggio delle strade, piazze ed aree pubbliche - inclusi i portici ad uso pubblico - ed esclusi i giardini pubblici ;
2. Il servizio di spazzamento di cui al primo comma è svolto nel territorio comunale con la frequenza e con le modalità fissate dal Sindaco con apposita ordinanza, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona, delle esigenze legate alle diverse stagioni, delle caratteristiche della pavimentazione stradale, dei flussi turistici.

3. Al fine di evitare ogni pericolo all'igiene pubblica, devono essere effettuati, con periodicità da stabilirsi con l'ordinanza di cui al secondo comma, interventi di disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche e private aperte al pubblico transito nonché delle aree di pertinenza degli edifici di proprietà comunale.

Art. 45.
(Cestini gettacarta)

1. Per il mantenimento della pulizia sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico verranno installati in numero adeguato cestini gettacarta..
2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei RU e dei RAU.
3. E' vietato eseguirvi scritte o affigervi materiali di qualunque natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o il gestore del servizio.

Art. 46.
(Servizi accessori)

1. Nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, possono essere attivati i servizi accessori e complementari a quelli di igiene urbana ed ambientale necessari a garantire l'igiene e il decoro dell'ambiente urbano, quali :
 - a) pulizia delle caditoie stradali e delle griglie ;
 - b) espurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali ;
 - c) diserbo stradale ;
 - d) sgombero ed eventuale allontanamento della neve ;
 - e) raccolta e smaltimento delle siringhe abbandonate ;
 - f) disinfezione, derattizzazione e demuscazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche ;
 - g) cura e manutenzione del verde pubblico ;
 - h) cancellazione di scritte sui muri esterni degli edifici pubblici.

Titolo VIII
DIVIETI E CAUTELE

Art. 47.
(Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico)

1. La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalla proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

Art. 48.
(Pulizia dei mercati)

1. I concessionari di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di mostre e/o mercati in area pubblica o privata ad uso pubblico, organizzati da soggetti diversi dal Comune, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione col gestore del servizio pubblico, prima del rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Art. 49.
(Pulizia dei terreni non edificati)

1. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione.
2. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa sono obbligati, se imputabili a titolo di dolo o colpa, a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il sindaco dispone con

ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, giusta quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto.

Art. 50.

(Aree occupate da esercizi pubblici)

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi, a proprie spese, i cestini gettacarta i quali dovranno essere conformi a quelli posizionati dal gestore del servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, ecc.) possono essere imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
2. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RU e i RAU.

Art. 51.

(Carico e scarico di merci e materiali)

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi sversamento di sostanze od oggetti sul suolo. Deve, inoltre, provvedere, ad operazioni ultimate, all'accurata pulizia dell'area in cui si sono svolte le operazioni.

Art. 52.

(Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri)

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private d'uso pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 53.

(Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli viaggianti)

1. Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 26 aprile 1990, 31 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque ottenga l'autorizzazione comunale per manifestazioni del tempo libero quali circhi equestri, luna park, attrazioni, ecc. è tenuto a presentare, al momento del rilascio, una convenzione con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che preveda le modalità dei servizi durante e dopo la chiusura della manifestazione. Inoltre, il soggetto autorizzato è tenuto a curare la pulizia delle zone interessate, per tutta la durata della manifestazione.
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo.

Art. 54.

(Manifestazioni pubbliche)

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla pulizia delle aree utilizzate.
2. Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e/o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone.

Art. 55.

(Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche)

1. Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o di uso pubblico e per parchi e giardini è tenuto ad adottare gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi contaminazione del suolo con deiezioni. In ogni caso, dovrà provvedere personalmente

- all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi eventualmente sversati.
2. Il gestore del servizio pubblico dovrà provvedere ad installare, in numero adeguato, apposite attrezzature.

Titolo IX SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 (Sistema sanzlonatorio)

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione dei divieti di cui al comma 1 dell'articolo 50 del D.Lgs. 22/97 e del presente regolamento provvede il personale della Polizia Municipale, gli ispettori ambientali incaricati con apposito atto del Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore dei rifiuti. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale. Per le violazioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dal decreto Ronchi e da altre disposizioni normative, si applica, ai sensi del regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, la sanzione del pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 77,00 fino ad un massimo di euro 500,00.
2. Le somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, stante la natura di violazione ambientale, verranno accantonate in apposito e specifico "capitolo di spesa" da utilizzarsi, con provvedimento della Giunta Comunale, in investimenti a favore della salute pubblica e ambientale ed in particolare per promuovere ulteriormente la raccolta differenziata.
3. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento :
- a) È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.
 - b) È vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili
 - c) È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti.
 - d) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possono recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta;
 - e) È vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi.
 - f) È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
 - g) È vietato somministrare alimenti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma ai piccioni in tutto il territorio comunale;
 - h) È vietato per i proprietari o detentori dei cani consentire che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico; la pena è maggiorata se la trasgressione avviene nei luoghi di verde pubblico attrezzato per i bambini. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta, nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei cassonetti. La detenzione della paletta e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali nei luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.
 - i) È vietato imbrattare e deturpare i muri, la segnaletica ed manufatti presenti nelle aree pubbliche.

Art. 57.
(Rinvio alle disposizioni degli altri regolamenti comunali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge e dei regolamenti comunali d'igiene, di polizia urbana, ecc.

Art. 58.
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Classificazione dei rifiuti.....	2
Art. 3 - Attività di competenza del Comune	3
Art.3 bis Istituzione della pubblica funzione dell'Ispettore Ambientale.....	3
Art. 4.- Recupero.....	3
Art. 5.- Informazione	3
Art. 6 - Accesso alle informazioni.....	4
Art. 7 - Ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati.....	4
Art. 8.- Ordinanze del sindaco contingibili ed urgenti.....	4
Art. 9.- Comunicazioni al catasto rifiuti.....	5

Titolo II - RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 10.- Assimilabilità dei rifiuti agli urbani.....	5
Art. 11 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.....	6

Titolo III - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 12 - Area di espletamento del servizio pubblico.....	6
Art. 13.- Periodicità della raccolta	6
Art. 14.- Raccolta dei RU e RAU.....	7
Art. 15.- Raccolta con sacchi unifamiliari.....	7
Art. 16.- Raccolta con contenitori e/o bidoni.....	7
Art. 17.- Raccolta con cassonetti.....	7
Art. 18.- Raccolta con contenitori di grandi dimensioni.....	8
Art. 19.- Modalità per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.....	8
Art. 20.- Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RU e RAU.....	8
Art. 21.- Conferimento dei RU ingombranti, dei beni durevoli e dei RU vegetali provenienti da aree verdi.....	9
Art. 22 - Trasporto dei RU e RAU.....	9
Art. 23.- Smaltimento.....	9
Art. 24.- Pesata dei rifiuti.....	10

Titolo IV - DISCIPLINA RELATIVA AI RU E AI RAU PRODOTTI FUORI DALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 25 - Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo.....	10
Art. 26.- Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal..... pubblico servizio).....	10
Art. 27.- Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico, dei rifiuti e dei contenitori cartacei, in plastica e metallo.....	10
Art. 28.- Smaltimento dei rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata.....	10
Art. 29 - Categorie particolari di rifiuti.....	10

Titolo V - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 30 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti.....	11
Art. 31 - Classi merceologiche per le quali può essere attivata la raccolta differenziata.....	11
Art. 32.- Modalità di conferimento e raccolta	11
Art. 33.- Rapporti con i consorzi.....	11
Art. 34.- Obblighi per l'esercizio della raccolta differenziata.....	12

Art. 35 - Pile, farmaci, prodotti etichettati << T >> - << F >>	12
Art. 36.- Associazioni di volontariato	12
Art. 37 - Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio	12

Titolo VI - NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI. DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 38 - Obblighi dei produttori e dei detentori	12
2 Art. 39 - Divieto di miscelazione.....	13
Art. 40 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione.....	13
Art. 41 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	13
Art. 42 - Rifiuti da esumazione e da estumulazione	13

Titolo VII - SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 43 - Modalità di espletamento del servizio	13
Art. 44 - Spazzamento stradale.....	13
Art. 45 - Cestini gettacarta	14
Art. 46 - Servizi accessori	14

Titolo VIII - DIVIETI E CAUTELE

Art. 47 - Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico.....	14
Art. 48 - Pulizia dei mercati	14
Art. 49 - Pulizia dei terreni non edificati	14
Art. 50 - Aree occupate da esercizi pubblici	15
Art. 51 - Carico e scarico di merci e materiali.....	15
Art. 52 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri	15
Art. 53 - Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli viaggianti	15
Art. 54 - Manifestazioni pubbliche	15
Art. 55 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	15

Titolo IX - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Sistema sanzionatorio.....	16
Art. 57 - Rinvio alle disposizioni degli altri regolamenti comunali.....	16
Art. 58 - Entrata in vigore	17

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CESARINI MAURIZIO

Il Segretario Generale
F.to RAMADU' MARIANI LORENZO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.


Ancona, 12 APR 2006

Il Responsabile U.O. Consiglio
(F.to Lolita Rosolani)

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona, 27 APR 2006

Il Responsabile U.O. Consiglio
(Lolita Rosolani)



Il presente atto è divenuto esecutivo il 23 APR 2006
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> AREA FINANZE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SERVIZIO FINANZE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> UO CONSIGLIO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> U.O. COMUNICAZIONE - URP
- CENTRALINO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

